ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

# Art. 129

## Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria

Nel corso del rapporto d'impiego, l'idoneita' o la non idoneita' psico-fisica al servizio nel ruolo di appartenenza e' accertata ai sensi dell'articolo 56. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nell'articolo 75, puo' essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di sa- lute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermita', concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispenza dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.

Versione in vigore dal 5 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria |
| Estremi | Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 |
| Titolo | V — Requisiti psico-fisici e attitudinali |
| Capo | I |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-443-1992/art-129-accertamento-dell-idoneita-psico-fisica-per-gli-appartenenti-al-corpo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it